SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale

Anno 85° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 27 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . .	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All' Estero	Abbonamento annuo . . .	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 5 maggio 1944, n. 133

Limitazioni alla circolazione degli autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 398, concernente le norme per la limitazione, durante la guerra, della circolazione degli autoveicoli e per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Comunicazioni, d'intesa con i Ministri degli Affari Esteri, dell' Interno, della Grazia e Giustizia e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Tutti gli autoveicoli, ad eccezione di quelli appartenenti alle Amministrazioni militari ed ai Corpi Armati dello Stato, per poter circolare sulle strade ed aree pubbliche e sulle autostrade, devono essere muniti, in aggiunta alla prescritta licenza, di uno speciale permesso, che sarà rilasciato a cura del Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Art. 2

Il permesso di cui all'articolo che precede deve essere collocato sul parabrezza, in posizione tale da essere chiaramente visibile da chi si trovi davanti all'autoveicolo.

Art. 3

Chiunque circoli con autoveicolo per il quale non sia stato rilasciato il permesso di cui all'art. 1 è punito

con l'ammenda da lire 5.000 a lire 10.000. Inoltre l'autoveicolo è soggetto a sequestro presso la depositeria comunale e, nel caso di condanna, quando siano state soddisfatte le pene pecuniarie e le spese di giudizio, il proprietario non potrà ottenerne la restituzione se non dopo aver corrisposto al Comune il rimborso delle spese di custodia.

E' punito con l'ammenda da lire 200 a lire 500 chiunque circoli con autoveicolo per il quale sia stato rilasciato il permesso, se questo non è esposto come è prescritto dall'articolo che precede.

Le pene di cui sopra sono raddoppiate se il contravventore si sia servito di un autoveicolo altrui senza l'autorizzazione del proprietario.

Nulla è innovato a quanto è disposto dall'art. 70 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 4

I permessi speciali di cui all'art. 1 sono rilasciati dai competenti Ispettorati Compartimentali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione; le istanze relative, redatte su appositi moduli, devono essere rivolte ai predetti Ispettorati direttamente per gli autoveicoli immatricolati in servizio pubblico di linea, e, negli altri casi, per il tramite dei Consigli Provinciali dell'Economia, i quali, se trattasi di autovettura, immatricolate in servizio privato, dovranno esprimere motivato parere sull'opportunità del rilascio.

I permessi speciali vengono peraltro rilasciati dal Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione:

a) su richiesta del Ministero dell'Interno, per gli autoveicoli della Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea e della Croce Rossa Italiana;

b) su richiesta del Ministero degli Affari Esteri, per le automobili del Corpo Diplomatico;

c) su richiesta dei singoli Dicasteri, per gli autoveicoli in servizio presso le Amministrazioni Centrali.

Art. 5

I permessi di cui all'art. 1 hanno validità non superiore a mesi quattro e possono essere revocati in qualsiasi tempo.

Essi devono essere restituiti all'Ufficio dal quale sono stati rilasciati entro cinque giorni dalla scadenza o dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Nel caso di trasferimento di proprietà, di demolizione o di inutilizzazione dell'autoveicolo, i permessi s'intendono revocati di diritto e devono essere restituiti entro il termine di cinque giorni dal trasferimento, dalla demolizione o dall'inutilizzazione.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 1.000 a lire 2.000.

Art. 6

Gli Ispettorati Compartimentali sono autorizzati a rilasciare permessi temporanei per la circolazione di collaudo e di immatricolazione, non superiori a dieci giorni su determinati percorsi, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 74 delle norme approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 7

Gli autoveicoli in prova devono essere muniti, oltre che della targa e del relativo certificato di concessione, di cui all'art. 73 delle citate norme approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, anche dello speciale permesso previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 8

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto col presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Comunicazioni, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 5 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CERABONA - DI NAPOLI - ALDISIO - ARANGIO-RUIZ

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

DEC. DEL CAPO DEL GOV del 3 feb. 1944.

Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati.

IL CAPO DEL GOVERNO
Primo Ministro Segretario di Stato

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 con le successive modifiche;

Ritenuta la necessità di provvedere per l'amministrazione delle sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati in relazione alle presenti contingenze;

Decreta

Art. 1

Il Dott. Alberto Rossignoli è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il territorio liberato, per provvedervi alla amministrazione e gestione delle sedi provinciali e degli stabilimenti dipendenti durante il periodo in cui, a causa delle attuali contigenze belliche, gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il Commissario ha nei territori liberati la rappresentanza legale dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amminisirazione, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi delle disposizioni in vigore, spettano al Presidente, al Consiglio di amministrazione, al Comitato esecutivo ed ai Comitati speciali previsti per i compiti istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari affidate allo stesso per legge.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con le sedi provinciali comprese nel territorio liberato e con gli stabilimenti dipendenti, il Commissario può delegare parte dei suoi poteri ad un impiegato superiore che abbia grado di direttore di sede od equiparato.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

P. M. 151, 3 febbraio 1944.

BADOGLIO

DEC. del CAPO DEL GOV. del 15 maggio 1944.

Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la gestione degli uffici periferici dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, siti nei territori liberati;

Decreta:

Art. 1

Il Prof. Gaetano Seghetti è nominato Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati, per provvedere, nel territorio liberato, alla temporanea amministrazione e gestione dell'Associazione stessa, degli Enti economici suddetti e degli Uffici esecutivi provinciali da questa dipendenti fino a quando gli organi normali di amministrazione di detti Enti non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la rappresentanza dell'Associazione e di ciascuno degli Enti economici associati e vi sostituisce il presidente ed il comitato dell'Associazione nonchè i presidenti ed i consigli di amministrazione degli Enti economici, assumendone le rispettive attribuzioni ed i rispettivi compiti.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dal 19 novembre 1943, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 15 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. del 18 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dello Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1933, n. 1230, col quale è stato approvato lo Statuto del predetto Istituto;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943 n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla gestione delle sedi provinciali dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, site nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

L'Avv. Leopoldo Ranucci è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione delle sedi provinciali site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione dell'Istituto non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale, per i fini istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari ad essi affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 18 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOVERNO 22 maggio 1944.

Cessazione dalla carica di Commissario dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

IL CAPO DEL GOVERNO
Primo Ministro Segretario di Stato

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il proprio decreto del 3 febbraio 1944 col quale si nominava un Commissario dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il territorio liberato nella persona del dott. Alberto Rossignoli;

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente decreto, il dott. Alberto Rossignoli cessa dalla carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i territori liberati.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 22 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOVERNO 22 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

IL CAPO DEL GOVERNO
Primo Ministro Segretario di Stato

Visto il R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1827 concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi provinciali dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, site nel territorio liberato;

Decreta

Art. 1

Il Prof. Vincenzo Maria Romanelli è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per provvedere alla temporanea gestione e amministrazione delle sedi provinciali site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione dell'Istituto non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato esecutivo, ai Comitati speciali e alla Direzione Generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto dell'Ente, per i fini istituzionali dell'Istituto e per le gestioni particolari ad esso affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, li 22 maggio 1944.

BADOGLIO

TESTA DOMENICO, *gerente* — Linotipografia M. Spadafora - Salerno